

R.V. , di pagare, in solido tra di loro, alla BANCA spa, nella loro qualità di garanti della Sama srl, società che aveva intrattenuto rapporti con BANCA , agenzia di Napoli - , poi dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli in data 21.10.2009, l'importo di euro 563.852,63, oltre accessori.

L'ingiunzione veniva emessa con clausola della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c..

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli ingiunti spiegavano tempestiva opposizione e, sul presupposto che, nel corso dei rapporti, la banca avesse applicato interessi superiori al tasso usurario, praticato

l'anatocismo trimestrale senza osservare le condizioni imposte dalla delibera CICR del 9.2.2000, applicato la commissione di massimo scoperto, non osservato la forma scritta per la conclusione dei contratti imposta dall'art. 117 del D. Lgs. 385/93, domandavano che, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Tribunale revocasse lo stesso e determinasse l'esatta entità del rapporto di dare avere tra le parti.

In corso di causa il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, ritenendo che la causa non necessitasse di istruttoria, assegnava la stessa a sentenza all'esito della precisazione delle conclusioni.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata.

Invero, BANCA : ha invocato la condanna degli odierni opposenti al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, - costituente l'ammontare dell'esposizione debitoria maturata in capo alla S. SRL , a fronte di una pluralità di rapporti dalla medesima intrattenuti con l'istituto di credito (conto corrente, conto anticipo sotto forma di sconto di cambiali, mutuo di scopo) -, facendo valere le garanzie che i medesimi avevano rilasciato in suo favore.

In particolare, come emerge dagli atti, in data 28.12.2004, ciascuno degli ingiunti sottoscriveva, a garanzia dei crediti vantati da BANCA nei confronti di S. SRL , fino alla concorrenza dell'importo di euro 800.000,00,





una garanzia, impropriamente denominata fideiussione (cfr. copia delle fideiussioni allegate sub. nn. 16-19 della produzione della parte opposta).

Peraltro, come sostenuto dalla difesa di BANCA, i negozi in questione vanno qualificati non come fideiussioni in senso proprio, ma come contratti autonomi di garanzia.

In proposito, giova, invero, premettere che, la più recente giurisprudenza della Cassazione, afferma ormai pacificamente il principio per cui "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento « a prima richiesta e senza eccezioni » vale di per sé a qualificare il negozio

come contratto autonomo di garanzia (c.d. «Garantievertrag»), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Cass. Civ. 19736/11).

In tal modo, invero, la S.C. ha fatto applicazione dell'orientamento espresso da Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947.

Con tale pronuncia le sezioni unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia (c.d. «Garantievertrag»), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un «vicario» del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente



rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Venendo al caso oggetto della controversia in esame, può, senza dubbio, sostenersi che le garanzie prestate dagli odierni opposenti vadano qualificate come autonome nell'accezione innanzi esposta.

~~In tal senso, infatti, giova evidenziare che i contratti in parola contengono una serie di clausole intese chiaramente a rendere l'obbligazione dei garanti autonome rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito.~~

In tal senso inducono a deporre le pattuizioni di seguito indicate: a) l'articolo 2 dei contratti in esame, a tenore del quale il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di "annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi"; b) l'articolo 8 dei contratti, a tenore del quale "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate". Invero, tale previsione, con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale; c) l'articolo 7 secondo cui "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio". In tal caso è palese la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'articolo 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario, la clausola in esame, con la quale, imponendosi un

pagamento immediato, si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla sopra richiamata giurisprudenza della Cassazione.

Orbene, a fronte del complessivo tenore del regolamento negoziale in esame, non può sostenersi che, nella specie, si sarebbe in presenza di fideiussioni ordinarie, caratterizzate unicamente dalla rinuncia, da parte dei garanti, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Posta, quindi, la natura autonoma, dei contratti di garanzia sottoscritti dagli odierni opposenti, deve, poi, rilevarsi che, come innanzi detto, il tratto peculiare delle garanzie autonome sia quello di porre il creditore al riparo dalle eccezioni spettanti al debitore principale (siano esse relative al rapporto di valuta tra quest'ultimo e il creditore o al rapporto di provvista tra il debitore principale e il garante), in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dagli artt. 1945 e 1941 c.c., con l'effetto di svincolare (in tutto o in parte) la garanzia dalle vicende del rapporto principale e di precludere la proponibilità delle eccezioni fideiussorie.

Ne consegue che, in ragione del carattere autonomo, proprio delle garanzie da essi prestate, gli opposenti non siano legittimati a far valere le eccezioni inerenti l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, della nullità per mancanza di forma.

Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto neanche l'anatocismo, così come si





ricava dagli art. 1283 c.c. e 120 d.lg. n. 385 del 1993 (cfr. Cass. Civ. n. 5044/09).

Come detto, i garanti possono, peraltro, far valere, anche nei confronti del creditore, la pattuizione, nel rapporto principale garantito, di interessi usurari.

Nella specie, con l'atto di opposizione, gli opposenti hanno, in effetti, dedotto il carattere usurario dei tassi applicati dalla banca ed hanno, altresì, versato in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia.

Peraltro, ad avviso del Tribunale, la censura si rivela generica perchè, a fronte dell'avvenuta produzione in giudizio, ad opera dell'opposta, degli estratti conto, gli opposenti avevano l'onere di indicare in quali periodi si era in concreto determinato lo sfioramento del tasso soglia.

Ne, in presenza di una censura così genericamente formulata, può pretendersi che il Giudice disponga una CTU cui demandare il compito di verificare l'effettiva usurarietà dei tassi.

Infatti, ove si procedesse in tal modo, la CTU finirebbe con il rivestire una non consentita finalità esplorativa, esonerando l'opponente dall'onere, su di esso gravante in qualità di convenuto in senso sostanziale, di contestare in maniera specifica i fatti costitutivi della domanda.

Neppure può condividersi il rilievo per cui, pur accedendo alla qualificazione delle garanzie in esame, come contratti autonomi, i garanti sarebbero esonerati dall'obbligo di pagamento in presenza di un'escussione della garanzia fraudolenta o abusiva.

In proposito deve, invero, premettersi che, anche nella garanzia autonoma, il garante può opporre la cd. *exceptio doli generalis seu presentis*, solo in presenza di una pretestuosa escussione di una garanzia bancaria "a prima richiesta" e che l'eccezione è legittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario, il che accade quando sia evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa (nel senso che il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore

principale: Cass. n. 10864/1999; n. 917/1999; n. 5997/2006; in generale, sull'obbligo del garante di opporre l'exceptio doli a protezione del garantito dai possibili abusi del beneficiario, Cass. n. 10864/1999; n. 5997/2006; n. 23786/2007; n. 26262/2007; sull'obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua causa: Cass. n. 3964/1999; n. 10652/2008).

Peraltro, nella specie, difettano i presupposti per ritenere che l'escussione della garanzia, da parte dell'istituto di credito, rivesta carattere abusivo o fraudolento.

Invero, in proposito, non può non rilevarsi come, in effetti, l'eccezione si appalesi oltremodo generica, avendo la parte opponente perfino omesso di precisare per quale ragione la richiesta della banca di escutere la garanzia sia contraria a buona fede.

In ogni caso, le risultanze in atti inducono ad escludere la ricorrenza dei presupposti di un'exceptio doli ove si consideri che la debitrice principale, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, era già stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli.

Tanto, induce ragionevolmente ad escludere la possibilità che la banca avesse già ottenuto il pagamento dal debitore principale, nel momento in cui decideva di rivolgere la propria pretesa ai garanti.

Inoltre, lo stato di insolvenza della debitrice precludeva in radice all'istituto di credito di far valere contro la stessa le proprie ragioni.

Del resto, i garanti erano ben al corrente di quale fosse l'esposizione debitoria della S. e, quindi, neppure potrebbero censurare la condotta tenuta in corso di rapporto dalla banca.

Infatti, in data in data 5.5.2009, gli odierni opposenti sottoscrivevano un atto con il quale la S. SRL si riconosceva debitrice, nei confronti della banca, della somma di complessivi euro 394.883,77 (cfr. documento 9 della produzione di fase monitoria).





In particolare, con l'atto in questione, la S. , a fronte del complessivo debito maturato a suo carico, otteneva dalla banca un'ulteriore dilazione di pagamento, concordando un piano di rientro che prevedeva la progressiva riduzione del debito mediante versamenti mensili.

Orbene, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla qualificazione giuridica dello stesso, l'avvenuta sottoscrizione dell'atto in esame consente certamente di escludere che la condotta tenuta dalla banca sia stata contraria alla buona fede. Ciò per l'evidente ragione che l'istituto di credito, per un verso, consentiva alla debitrice principale di dilazionare nel tempo l'estinzione del consistente debito maturato e, per altro verso, rendeva i garanti partecipi dell'operazione, rendendoli in tal modo edotti della situazione.

Quanto sin qui detto importa, quindi, che gli opposenti, nella loro qualità di garanti, siano tenuti al pagamento del debito maturato in capo alla debitrice principale.

Invero, al fine di fondare la responsabilità degli opposenti è sufficiente richiamare il carattere autonomo dei contratti di garanzia dai medesimi sottoscritti e sui quali ci si è dinanzi lungamente soffermati.

Il carattere assorbente delle esposte considerazioni comporta, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

Ne, al fine di contestare la sussistenza dell'obbligo di pagamento in capo ai garanti, giova opinare che, il documento sottoscritto in data 5.5.2009, sia dalla debitrice principale, che dagli odierni opposenti, non possa essere inteso come ricognizione di debito da parte di questi ultimi.

Infatti, la responsabilità degli opposenti discende non già dall'aver essi sottoscritto il documento in questione, ma dall'aver i medesimi rilasciato, in favore di BANCA e fino alla concorrenza di euro 800.000,00, garanzie autonome per tutti i debiti che fossero maturati in capo a Sama srl.

Pertanto, la sottoscrizione dell'atto con il quale, a maggio del 2009, S. si riconosceva debitrice dell'importo innanzi indicato, non riveste decisivo rilievo ai fini in esame.

Invero, anche laddove fosse mancata la firma di tale documento ad opera dei garanti e pur quando si voglia, in adesione alla tesi sostenuta dalla difesa degli opposenti, sostenere che la ricognizione di debito sia stata effettuata esclusivamente dalla debitrice principale, resterebbe ferma la responsabilità dei primi per i debiti maturati in capo alla seconda.

In ogni caso e per mera completezza espositiva, giova rilevare che la tesi sostenuta dagli opposenti non possa essere condivisa.

In proposito, la difesa degli opposenti ha eccepito che l'atto in questione veniva sottoscritto dai garanti solo al fine di confermare l'obbligo di garanzia da essi in precedenza assunto e, quindi, senza possibilità di estendere ai medesimi il riconoscimento del debito oggetto della pattuizione.

A conforto di quanto da essa sostenuta, invero, la parte valorizzava l'espressione, contenuta nel documento in esame, secondo cui i fideiussori sottoscrivevano, a loro volta, la dichiarazione " ..per integrale conferma, ancorché ad abbondanza, del proprio impegno di garanzia nei Vs confronti ..".

In contrario deve, tuttavia, osservarsi che, a fronte dell'esistenza di validi rapporti di garanzia, sarebbe stato del tutto superfluo far firmare anche ai garanti l'atto, se lo scopo perseguito fosse stato unicamente quello di confermare un obbligo di garanzia preesistente e mai contestato.

Inoltre, a norma dell'art. 1363 c.c., il significato di un accordo deve essere tratto dalla valutazione complessiva dell'atto e non da quella di singole pattuizioni.

In ragione di tanto, non può seriamente contestarsi che, nella specie, i garanti, nel momento in cui sottoscrivevano un documento nel quale la Sama si riconosceva debitrice, nei confronti della banca, della somma di euro 394.883,77, dichiarando di rinunciare ad opporre eccezioni relative alle modalità di computo degli interessi, abbiano inteso a loro volta operare il predetto riconoscimento del debito.



Infatti, non può sottacersi come la dichiarazione dei garanti, di confermare l'impegno di garanzia, sia inserita nel contesto del documento, appena dopo la ricognizione di debito operata dalla debitrice principale.

Inoltre, e soprattutto, i garanti sottoscrivevano tutto il documento, laddove, se la loro volontà fosse stata unicamente quella di confermare l'assunzione dell'obbligo di garanzia, ben avrebbero potuto limitarsi a concludere un separato accordo.

Quanto detto, induce, quindi, a ritenere che, sottoscrivendo il documento, anche i garanti abbiano inteso operare la ricognizione di debito operata dalla Sama.

Peraltro, questo Giudice non ignora il principio per cui la ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 11332/09).

Nella specie, peraltro, come sopra detto, la preclusione a far valere l'invalidità del rapporto garantito sussiste, rispetto ai garanti, in ragione, non dell'avvenuta sottoscrizione ad opera dei medesimi della ricognizione di debito del 5.5.2009, quanto, piuttosto, del carattere autonomo della garanzia da essi prestata.

Sotto questo profilo, quindi, il Giudicante ritiene di dovere modificare – alla luce delle considerazioni svolte dalla difesa degli oppositori in comparsa conclusionale –, la motivazione dell'ordinanza con la quale denegava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nella quale aveva qualificato come transazione l'accordo del 5.5.2009.

Tuttavia, per quanto in precedenza esposto, l'esito del giudizio non muta anche accedendo alla tesi che qualifica il negozio del maggio 2009 come mera ricognizione di debito.



Da ultimo, rileva il Giudicante che le spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli opposenti.

In ordine alla quantificazione delle spese, deve rilevarsi che, come noto, l'art. 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto: "1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (omissis) 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Con Decreto 20 luglio 2012, n. 140, è stato quindi emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del citato articolo 9. L'art. 41 di tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012.

Il legislatore non ha dettato disposizioni transitorie per i processi pendenti al 23.8.2012, per cui è compito dell'interprete individuare la soluzione da adottare.

Al riguardo, non appare immediatamente mutuabile, alla situazione generatasi per effetto del sopravvenire del D.M. 140/2012, il principio giurisprudenziale, ormai pacifico, che regolava la diversa fattispecie della mera successione di tariffe professionali forensi.

Tale principio, com'è noto, per le fasi di merito, distingueva fra diritti di procuratore (da liquidare alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni) ed onorari di avvocato (da liquidare, invece, in riferimento alla normativa vigente al momento in cui l'opera complessiva fosse stata portata a termine).

Deve, tuttavia, escludersi che tale orientamento possa continuare ad applicarsi, perché ciò significherebbe non dare adeguata considerazione alla volontà legislativa, volta a sostituire il precedente sistema tariffario col nuovo sistema dei parametri, al che è altresì seguita essenzialmente l'abrogazione della distinzione tra onorari e diritti, in nome di un'avvertita esigenza di unicità del compenso professionale.

Inoltre, l'articolo 9 comma 3 del D. L. 1/12 è esplicito nell'affermare che le tariffe forensi non possano più applicarsi dopo l'adozione dei decreti ministeriale e, d'altra parte, come sopra detto, l'art. 41 del Decreto n. 140/2012 prevede che quest'ultimo si applichi alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

In ragione di quanto osservato va, quindi, scartata l'opzione secondo cui il Giudice dovrebbe seguire le tariffe del vecchio sistema se ancora vigenti all'epoca delle singole prestazioni, ed i parametri del D.M 140/2012, per contro, per i soli atti di difesa compiuti dopo il 23 agosto 2012.

Del pari, non appare condivisibile la tesi per cui le nuove norme si applichino ai soli processi introdotti dopo il 23 agosto 2012.

Una simile opzione, infatti, non terrebbe conto della volontà legislativa di abrogazione delle vecchie tariffe a partire dall'entrata in vigore del nuovo sistema del compenso unitario.

Di conseguenza, valorizzando il riferimento al momento della liquidazione contenuto nel richiamato articolo 41, il Giudice dovrà liquidare il compenso in base ai parametri introdotti dallo *ius superveniens*, per tutte le attività professionali difensive che siano condotte a termine dopo l'entrata in vigore dello stesso, ovvero dopo il 23 agosto 2012. In questo senso, l'atto da assoggettare all'una, ovvero all'altra, delle successive discipline, secondo il





generale principio del *tempus regit actum*, sarebbe da intendere non come il singolo, isolato, atto difensivo di volta in volta da retribuire, quanto il provvedimento del giudice consistente nella finale liquidazione del compenso defensionale.

Pertanto, nella specie, la liquidazione delle spese di lite va operata sulla scorta del DM 140/2012, posto che la prestazione resa dall'avvocato, sebbene iniziata sotto il vigore del previgente sistema tariffario, giungeva a compimento successivamente all'abrogazione dello stesso ed all'introduzione dello *ius superveniens*.

Tanto precisato, in applicazione del richiamato decreto ministeriale, si è fatta applicazione dei parametri medi di liquidazione, di cui allo scaglione per le cause di valore fino ad euro 1.500.000,00, assumendo, quale valore della lite, l'importo oggetto del monitorio opposto, senza riconoscere alcun compenso per la fase istruttoria che, nella specie, è mancata.

Nulla viene riconosciuto a titolo di compenso per spese generali, essendo tale voce contemplata dal sistema abrogato e non, invece, dal nuovo, nel quale il compenso ha carattere omnicomprensivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 12401 R.G.A.C. dell'anno 2010, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione proposta da M.S. M.M.
M.S. R.V. avverso il decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di Napoli il 15.2.2010;
- b) condanna gli opposenti, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che liquida in euro 14.850,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge.

Napoli, 9.10.2012



Il Giudice
dott. Massimiliano Sacchi

CANCELLIERE